



IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi in videoconferenza sulla piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) (gs. provvedimento presidenziale prot. n. 02017 del 12 maggio 2020), così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente Relatore

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Paolo Clarizia - Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti di ASD Centro Ippico Orione (codice FISE n. 3501878), in persona del legale rappresentante pro tempore e del sig. Dario Arlati (tessera FISE n. 62551/B), in proprio e n.q. di legale rappresentante pro tempore della ASD Centro Ippico Orione.

PREMESSO CHE

- con segnalazione del 26 gennaio 2020 trasmessa alla Procura Federale dalla sig.ra Patrizia Guetta, quale amministratore di un gruppo *Facebook*, e successiva sua audizione in data 10 febbraio 2020, veniva evidenziato dalla predetta di aver ricevuto in relazione al Centro Ippico Orione *“tredici segnalazioni anonime con cui i segnalanti facevano presente che presso tale circolo faceva lezioni in campo ai minori la Sig.ra Laura Palleni senza essere istruttrice. (...) Ho verificato che effettivamente in campo con i minori c’era solo”* la predetta (...). *“So che la persona presente in campo era la Sig.ra Palleni in quanto ho chiesto a delle persone presenti a bordo campo chi fosse l’istruttrice e mi hanno riferito che si chiamava Laura Palleni. Io ho scattato le foto e ho fatto i video che ho inviato allegati all’esposto. Ho presentato la medesima segnalazione anche al Comitato Regionale Lombardia il quale mi ha riferito telefonicamente che non potevano fare nulla in quanto a loro risultava che la Sig.ra Laura Palleni fosse tesserata anche con un ente di promozione, che se non sbaglio si chiama ACSI, ed aveva le abilitazioni da parte di tale Ente. Preciso che il Centro Ippico è tenuto perfettamente ed i cavalli stanno molto bene e sono curati”*;
- in data 28 febbraio 2020 veniva sentita dalla Procura Federale la sig.ra Palleni in qualità di persona indagata la quale dichiarava: *“sono affiliata al Centro Nazionale Sportivo Libertas – Ente di Promozione CONI – come Associazione I Platani (...). Gli associati ai Platani sono tesserati anch’essi al Centro Nazionale Sportivo Libertas”*;
- successivamente veniva acquisita la dichiarazione del sig. Giorgio Masiero, incaricato dal C.R. Lombardia, nella quale risultava che *“il Presidente [del Centro Ippico Orione] Sig. Dario Arlati aveva riferito di aver affittato alcuni box alla Sig.ra Laura Palleni e che la stessa svolge la sua attività come istruttrice del Centro Nazionale Sportivo Libertas”*;



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- veniva altresì acquisito l'attestato di affiliazione al Centro Nazionale Libertas per l'anno 2020 dell'Associazione I Platani, nonché - per il tramite dell'Ufficio Affiliazione FISE - la richiesta di affiliazione presentata dal sig. Dario Arlati, quale Presidente e legale rappresentante del Centro Ippico Orione, nella quale il predetto dichiarava di *“avere la disponibilità giuridica esclusiva dell'impianto”*;
 - raccolto ogni elemento di indagine dal quale è risultato che, contrariamente a quanto dichiarato dal Presidente Arlati, la ASD Centro Ippico Orione non aveva la disponibilità giuridica esclusiva degli impianti in quanto anche la sig.ra Laura Palleni, quale tesserata dell'Associazione I Platani - affiliata all'Ente di Promozione Centro Nazionale Libertas - utilizzava gli stessi impianti del Centro Ippico per svolgere l'attività di equitazione ai propri allievi, la Procura Federale, ravvisati gli estremi per promuovere azione disciplinare, comunicava al C.I. Orione ASD, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e al sig. Dario Arlati, in proprio e nella qualità di Presidente del Centro Ippico, la conclusione della fase di indagine nonché l'informativa dell'intenzione di deferimento ravvisando la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE e dell'art. 6, lett. c) delle norme di attuazione dello Statuto Federale;
 - nei termini assegnati non venivano presentate memorie difensive;
 - in data 8 giugno 2020 veniva disposto successivo atto di deferimento nei confronti dei predetti per le violazioni sopra indicate;
 - il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 10 maggio (*rectius*, giugno) 2020, fissava l'udienza di trattazione e discussione per il giorno 15 settembre 2020, secondo la modalità *“trattazione scritta”* (ex art. 83, co. 7 lett. h) L. 27/2020), disponendone la comunicazione agli incolpati ed alla Procura Federale, unitamente all'ordinanza presidenziale prot. n. 02017 del 12 maggio 2020;
 - i Deferiti si costituivano, con il patrocinio dell'avv. Annalisa Lopez, con memoria depositata in data 8 settembre 2020;
 - alla predetta udienza il Collegio, riunitosi in camera di consiglio non partecipata sulla piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla FISE, dava atto che la Procura Federale, con l'avv. Angelo Martucci e l'avv. Anselmo Carlevaro, ha depositato in data 10 settembre 2020 note di trattazione nelle quali impugnava e contestava tutto quanto dedotto dalla Difesa dei Deferiti nella memoria di costituzione, rimettendosi alla valutazione del Tribunale per l'applicazione della sanzione;
 - il Tribunale, all'esito dell'esame, non ritenendo la necessità, ai fini del decidere, di ulteriore attività istruttoria e non risultando pervenute istanze di trattazione partecipata da remoto, assumeva il procedimento in decisione, assegnando alle parti termine fino al 20 settembre 2020 per le conclusioni e fino al 23 settembre per eventuali repliche;
 - la Difesa dei Deferiti, con note conclusive ritualmente depositate, chiedeva preliminarmente la rimessione del procedimento sul ruolo, per violazione del principio del contraddittorio, rilevando di non aver ricevuto dalla Segreteria degli Organi di Giustizia *“tutte le comunicazioni”* relative al presente procedimento.



Federazione Italiana Sport Equestri

Nel merito, ribadiva quanto già evidenziato nella memoria di costituzione, sostenendo che *“la mancata dichiarazione di non possedere più l’esclusività giuridica degli impianti per il solo fatto di aver ospitato la signora Palleni, appartenente ad altra associazione e non affiliata alla FISE, è stata fatta in assenza di astuzia e in totale buona fede da parte del Presidente del Centro Ippico Orione”*. La Difesa contestava, altresì, l’inammissibilità delle censure mosse dalla Procura Federale in ordine alla violazione dell’art. 5, co. 3 dello Statuto FISE, sollevate solo in sede di note di trattazione. Concludeva chiedendo l’assoluzione dei Deferiti o comunque l’applicazione di una sanzione nel minimo edittale, previa richiesta di rimessione del procedimento sul ruolo per i motivi sopra richiamati;

- la Procura Federale, con successiva memoria di replica, si riportava a quanto già dedotto, eccepito e richiesto, evidenziando che *“la contestazione della violazione anche dell’art. 5 comma 3 dello Statuto FISE è stata formulata in sede di note di trattazione, in quanto controparte ha affermato con la propria memoria di costituzione che la Sig.ra Laura Palleni svolgeva presso la struttura dell’ASD Centro Ippico Orione la sua attività come istruttrice del Centro Nazionale Sportivo Libertas gestendo una totalità di circa 10 persone tra minorenni e maggiorenni”*;

- i Deferiti, per il tramite del Difensore, con memoria di replica datata 23 settembre 2020 chiedevano il rigetto delle contestazioni formulate dalla Procura Federale in ordine alla predetta violazione poiché tardive, ribadendo per il resto le conclusioni già rassegnate.

RITENUTO CHE

Nelle note conclusive la Difesa del Centro Ippico Orione e del Presidente Dario Arlati, deferito anche in proprio, eccepisce in via preliminare, la violazione del diritto di difesa con conseguente richiesta di rimessione del procedimento sul ruolo, per non essere stata *“ragguagliata su ogni notizia relativa al procedimento soprattutto con riferimento al decreto del Tribunale di fissazione udienza che non aveva ancora nella sua disponibilità”*.

Tale eccezione è infondata. I Deferiti hanno ricevuto regolare e tempestiva comunicazione - tramite e-mail del 12 giugno 2020 - sia del provvedimento di fissazione dell’udienza di trattazione e discussione per il giorno 15 settembre 2020, da svolgersi secondo la modalità *“trattazione scritta”* (ex art. 83, co. 7, lett. h) L. 27/2020), sia dell’ordinanza presidenziale prot. n. 02017 del 12 maggio 2020, relativa alle misure organizzative per la trattazione delle udienze da remoto. Nella memoria di costituzione depositata in data 8 settembre 2020 nulla viene rilevato sul punto, anzi il Difensore nelle premesse richiama espressamente il provvedimento di fissazione dell’udienza per la data del 15 settembre 2020.

Questo Tribunale ritiene, pertanto, che nella fattispecie in esame non sussista alcuna lesione del principio del contraddittorio avendo la Difesa dei Deferiti potuto partecipare al presente procedimento ed ivi far valere le proprie ragioni, nel pieno rispetto dell’art. 111 Cost..

Procedendo, quindi, nell’esame del merito delle contestazioni che hanno portato la Procura Federale alla



Federazione Italiana Sport Equestri

richiesta di deferimento nei confronti del C.I. Orione e del Sig. Dario Arlati, in proprio nonché nella qualità di Presidente della ASD, dagli atti di indagine e dalle stesse dichiarazioni del Deferito si evince pacificamente la fondatezza dell'illecito contestato, consistente nella specifica violazione dell'art. 6, lett. c) delle norme di attuazione dello Statuto Federale vigenti all'epoca del fatto (ora art. 5.1.9 delle Norme di attuazione), a mente del quale, in ordine ai requisiti che deve avere la domanda di affiliazione, si prescrive che la richiesta deve essere corredata da un *“documento comprovante la disponibilità giuridica esclusiva degli impianti”*. Ebbene, nel caso di specie il Presidente del Centro Ippico Orione ha confermato di aver ospitato all'interno della propria struttura la sig.ra Laura Palleni - soggetto non tesserato FISE ma socio dell'associazione I Platani, affiliata all'Ente di Promozione Centro Nazionale Sportivo Libertas - per lo svolgimento di lezioni giornaliere in uno dei campi della struttura. E tale comportamento sarebbe stato posto in essere *“in assenza di astuzia e in totale buona fede”* ritenendo il Presidente Arlati di non poter perdere in tal modo *“l'esclusività giuridica per il solo fatto di ospitare al proprio interno una piccolissima associazione non affiliata FISE e totalmente indipendente”*. Secondo la prospettazione difensiva *“per quanto vera possa essere l'espressione sintetica della massima giuridica ‘ignorantia legis non excusat’, alla fine dei conti l'unico rimprovero che si possa muovere nei confronti del Presidente è il non aver dichiarato (...) in totale buona fede di non avere la disponibilità giuridica esclusiva degli impianti a norma dell'art. 6 lettera c) relativo alle norme di attuazione dello Statuto Federale”*.

Premesso che per il nostro ordinamento l'ignoranza della legge non è idonea giustificazione alla violazione di qualsiasi precetto normativo, sono da respingere le eccezioni sollevate dalla Difesa volte a privare di ogni rilevanza giuridica - in sede di richiesta di affiliazione - il documento/autocertificazione del legale rappresentante dell'ente attestante la disponibilità giuridica esclusiva di un impianto sportivo.

La condotta contestata ed oggetto del deferimento integra sotto il profilo giuridico una falsa dichiarazione in quanto la ASD Centro Ippico Orione, nella persona del suo Presidente, ha rappresentato una circostanza di fatto diversa dal vero (sul punto, Consiglio di Stato, sez. V, n. 7492/2019; *idem*, sez. V, n. 5171/2019).

Ne consegue, pertanto, la fondatezza della responsabilità disciplinare dei medesimi (e non anche del Sig. Dario Arlati in proprio) per la violazione delle norme richiamate nei rispettivi capi di imputazione formulati dalla Procura Federale nell'atto di deferimento.

Deve, invece, essere accolta, l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Difesa in ordine alle censure mosse dalla Procura Federale solo in sede di note di trattazione per la ritenuta violazione dell'art. 5, comma 3 dello Statuto FISE.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1 del Regolamento di Giustizia FISE e art. 6, comma 2, lett. c) delle norme di attuazione dello Statuto Federale vigenti all'epoca dei fatti

APPLICA



Federazione Italiana Sport Equestri

- al Sig. Dario Arlati, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della ASD Centro Ippico Orione, la sanzione della sospensione per mesi 2 (due) da ogni carica o incarico sociale o federale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento di Giustizia FISE;

- alla ASD Centro Ippico Orione, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, la sanzione della sospensione dell'affiliazione per mesi 2 (due), ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento di Giustizia FISE.

Si dispone altresì la trasmissione degli atti del presente procedimento agli Organi competenti FISE per le opportune valutazioni in ordine ai requisiti di affiliazione da parte della ASD Centro Ippico Orione, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai Deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Roma, 2 ottobre 2020.

PRESIDENTE RELATORE: f.to Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: f.to Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE: f.to Avv. Paolo Clarizia